

Osservazioni del Gruppo HERA al

DCO 338/2019/R/GAS

“Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione”

Introduzione

Il Gruppo Hera condivide l'impostazione di Arera di orientare la regolazione nella direzione dello sviluppo efficiente delle infrastrutture del gas e nel dare prioritaria rilevanza agli aspetti della sicurezza e continuità del servizio. In tale ottica si apprezza l'orientamento di confermare l'impostazione dell'attuale sistema incentivante anche alla luce dei dati riportati nell'Appendice 1 che dimostrano come, negli anni di applicazione, il meccanismo regolatorio abbia dispiegato tangibilmente la sua efficacia. Condivisibile la volontà di affinare il metodo per migliorarne l'efficacia, renderlo più aderente al contesto e laddove possibile semplificarlo.

Come illustrato in specifico incontro del 18/09/2019 presso i Vs Uffici, desta tuttavia grande preoccupazione quanto prospettato al punto 10.17 in merito alle tempistiche e modalità di **sostituzione/risanamento delle reti in materiale critico**, con particolar riferimento alle reti in cemento amianto e PVC. I tempi di risanamento indicati nel documento potrebbero essere percorribili se le consistenze delle reti in materiale critico, di sviluppo trascurabile rispetto alla consistenza complessiva della rete, fossero **diffuse** più o meno in maniera omogenea sulla rete nazionale, e dunque costituissero piccole quantità per operatore. Esse invece riguardano pochi operatori e si concentrano in centri urbani.

****omissis****

In relazione alle esigenze di **ammodernamento delle modalità di gestione della rete** si accoglie con favore la prevista implementazione del **monitoraggio della pressione sulle reti in bassa pressione**.

****omissis****

In tema di aggiornamento dei meccanismi premi-penalità si condivide la opportunità di affinare il metodo per migliorarne l'efficacia, renderlo più aderente al contesto e laddove possibile semplificarlo. Si nutrono, tuttavia, alcune riserve, come verranno successivamente argomentate, sulla opportunità, in termini di economicità per il sistema, dell'ulteriore innalzamento della percentuale della **protezione catodica per le reti in BP** (punto 9.2) e sulla **rappresentatività** del solo anno 2019 quale livello di partenza utile per la determinazione dei percorsi di miglioramento (livelli tendenziali) del prossimo periodo regolatorio (punto 10.7).

Si apprezzano gli interventi tesi a favorire ed accelerare il processo di implementazione del telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e l'ipotesi di prolungare il meccanismo del fattore modulante epsilon-od fino al 2022 per poi, dal 2023, introdurre l'obbligo di servizio di punti di consegna ammodernati.

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

S1. Osservazioni sugli obiettivi generali dell'intervento.

Nessuna osservazione, si condividono pienamente gli obiettivi generali dell'intervento.

PARTE III – SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

S2. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di obblighi di servizio.

In relazione al rafforzamento della percentuale di reti di acciaio in BP (bassa pressione) protette catodicamente in modo efficace, prospettato al punto 9.2, si fa notare che esso risulterebbe difficilmente applicabile nelle aree a più antica metanizzazione, laddove in virtù della normativa tecnica vigente all'epoca della posa¹ il residuo della rete non protetta catodicamente è spesso costituito dalla sommatoria di tratti di modesta entità di rete in acciaio interposta tra rete in materiale non conduttore. Questa peculiarità comporta che per raggiungere percentuali più alte di protezione catodica efficace si debba intervenire o sostituendo il tratto di rete o inserendo degli anodi galvanici, con costi unitari elevati perché i costi fissi verrebbero ripartiti su consistenze limitate. Ne consegue che ad un miglioramento tutto sommato marginale della qualità del servizio, come può configurarsi l'incremento dal 95 al 97% o dal 97 al 99%, corrisponderebbe un aumento dei costi proporzionalmente ben maggiore. In ragione della promozione della selettività degli investimenti si ritiene maggiormente razionale indirizzare le risorse economiche verso interventi più urgenti per il sistema. In aggiunta, si ritiene che l'attuale obbligo del 95% abbinato al vincolo di ispezione annuale della rete in acciaio protetta in modo non efficace consenta già di raggiungere adeguati livelli di sicurezza e contenimento gas in atmosfera.

Inoltre, si tenga presente che innalzare la percentuale di PCE a valori prossimi al 100% potrebbe penalizzare gli operatori nei casi in cui in alcuni tratti di rete non si raggiungessero valori di $KT > 60$ per meri problemi di trasmissione dati nel sistema di telecontrollo. A conferma di tale principio le stesse norme tecniche consentono l'attribuzione del valore di efficacia alla protezione catodica anche in presenza di particolari condizioni di esercizio degli impianti, a patto che venga dimostrato il rispetto di criteri tecnici ben definiti (art. 8.1 Linea Guida APCE Protezione Catodica Reti in Acciaio, V edizione revisione 1 18/12/2015)

¹ Il DM 24 novembre 1984 (la prima norma tecnica che ha introdotto obblighi di protezione catodica) consentiva di evitare la protezione catodica per tratti di rete di "lunghezza limitata" (art. 2.6.1), senza quantificare in maniera specifica.

In merito alla prospettata introduzione di un nuovo obbligo di servizio concernente il **rispetto dei tempi di riparazione delle condotte in caso di dispersioni** (punto 9.4), che si ritiene opportuna quale misura tesa a rafforzare la sicurezza del sistema, si chiede che, analogamente a pari misure introdotte per verificare il rispetto dell'obbligo di servizio di pronto intervento, quanto meno per le dispersioni di classe A1 venga introdotta la **franchigia di una** dispersione per impianto, circoscrivendo al limite l'utilizzo della franchigia ai casi in cui il tempo di ripristino sia di poco superiore alle 24 ore (ad. esempio 4 ore) e l'intervento di riparazione sia avviato e presidiato costantemente. Una deroga così configurata non andrebbe dunque a inficiare la sicurezza degli utenti, ma consentirebbe agli operatori di non essere penalizzati dalla presenza di casi particolari in cui, per ragioni oggettive e indipendenti dalla volontà o dall'operato del distributore, le operazioni di messa in sicurezza dovessero protrarsi di poco oltre le 24 ore.

In relazione a quanto prospettato al punto 9.6 la garanzia di un adeguato livello di sicurezza e l'assicurazione di un corretto operato da parte del personale addetto al servizio di pronto intervento è un obiettivo certamente condivisibile ed una finalità che perseguono quotidianamente gli operatori. In quest'ottica si giudica positivamente l'ipotesi di assegnare al CIG (Comitato Italiano Gas) l'incarico di predisporre le linee guida per la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas. Si è più cauti in merito all'ipotesi di qualificazione del personale addetto alle attività di pronto intervento nella misura in cui una tale misura non dovesse essere efficace ma tradursi in un considerevole appesantimento burocratico. A questo riguardo si tenga presente che nell'ambito del pronto intervento lavorano figure professionali con compiti spesso diversificati; abilitare ciascun operatore a tutte le attività risulterebbe molto oneroso e probabilmente non necessario. A riguardo si suggerisce **l'apertura di un tavolo di lavoro congiunto col CIG che valuti in dettagli tutti gli aspetti interessati.**

S3. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di meccanismi premi-penalità.

Pur comprendendo e concordando con la opportunità di semplificare superando le criticità operative legate alla definizione dei livelli di partenza necessari per il calcolo dei livelli tendenziali (riscontrate nell'attuale periodo regolatorio in tutti i casi particolari descritti ai punti 10.8 e 10.9) si ritiene che **utilizzare i dati relativi al solo anno 2019 non sia adeguatamente rappresentativo quale livello di partenza per determinare i percorsi di miglioramento.** Come noto le dispersioni sono correlate con eventi particolari e imprevedibili quali movimenti o assestamenti del suolo (che possono essere non trascurabili in aree sismiche o a rischio idrogeologico) o più banalmente con eventi meteorologici avversi (si pensi alle forti raffiche di vento che inducono oscillazioni degli alberi e movimenti delle radici che possono causare lesioni nelle reti). In tale contesto un solo anno di osservazione potrebbe essere inficiato dal verificarsi ad esempio di condizioni meteo anomale; un triennio di osservazione riesce invece a sterilizzare in maniera adeguata tali effetti distorsivi. Se il 2019 risultasse un anno particolarmente favorevole con poche dispersioni (o viceversa particolarmente critico con tante dispersioni) e tale performance fosse significativamente diversa da quelle tipiche dell'impianto, tale livello condizionerebbe gli anni successivi e potrebbe svantaggiare (o

avvantaggiare) in maniera non giustificata l'operatore per gli anni successivi. Per tutti gli impianti che negli anni 2017-2019 non hanno subito interconnessioni o separazioni, la disponibilità dei dati dei 3 anni di livelli effettivi non presenta criticità. Nel caso invece di modifiche impiantistiche si propone di calcolare la media del triennio applicando le regole utilizzate nel caso di unione (ponderazione rispetto agli utenti) o separazione di impianto (mantenendo il livello originario). In tal modo si potrebbe limitare l'utilizzo della singola annualità ai casi residuali, se ve ne sono, per i quali la regola della media del triennio sia impossibile da applicare.

Per quel che concerne l'incentivazione dell'ammodernamento degli impianti di odorizzazione, si concorda con l'ipotesi di prorogare fino al 2022, seppur attenuato, il meccanismo dell'epsilon-od per poi, dal 2023, introdurre l'obbligo di servizio di punti di consegna ammodernati. Si chiede tuttavia di valutare una forma di premialità fino alla decorrenza dell'obbligo di servizio anche per quelle aziende che hanno già ammodernato tutti gli impianti.

omissi

La concentrazione della rete in materiale critico in **contesti altamente urbanizzati** rende insostenibile l'obbligo di sostituzione complessiva della stessa entro il 2022 per i seguenti motivi:

- problema di **accettabilità sociale** da parte della popolazione residente, legata ai forti disagi della viabilità ridotta dai cantieri di risanamento;
- capacità operativa ***omissi***
- tempistiche e **iter autorizzativi**: per ridurre i disagi alla popolazione gli Enti tipicamente autorizzano cantieri in **numero limitato**, per **piccoli tratti di strada** e in **tempi limitati** tali da non interferire ad esempio con le attività scolastiche o con la possibilità di garantire la operatività agli esercizi commerciali;
- disponibilità di **ingenti risorse economiche** concentrate in pochi anni che metterebbero a rischio la realizzazione degli altri interventi già pianificati.

*** omissis ***

S4. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di comunicazione dati e informazioni, di indicatori di sicurezza ed emergenze di servizio.

Riguardo all'introduzione di un nuovo indicatore che fornisca la vita residua media ponderata di ogni impianto di distribuzione si segnala che la formula proposta al punto 12.5 sia non adeguatamente rappresentativa in quanto eccessivamente semplificata, non tenendo in debito conto, ad esempio i diversi materiali presenti sugli impianti.

Relativamente alla proposta di far rientrare tra le comunicazioni al CIG le emissioni di gas in atmosfera dalla rete di distribuzione nei casi in cui hanno comportato la chiusura al traffico di tratti di strada comunale, si ritiene che, per evitare un sovraccarico del CIG nella gestione di molteplici comunicazioni giornaliere da parte del distributore, siano oggetto di segnalazione

solo le interruzioni che si protraggono oltre le 6 ore e che il calcolo dell'inizio dell'evento inizi solo quando l'emissione sia stata effettivamente verificata.

S5. Osservazioni sui requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione. Non sembra coerente il principio esposto al paragrafo 14.5 nella previsione che il sistema di monitoraggio dovrà essere applicato indistintamente a tutte le reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione non trovando di fatto riscontro nella norma UNI/TR 11631 che esclude gli impianti stabilizzati come peraltro riportato al paragrafo 14.3.

S6. Osservazioni su modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

S7. Osservazioni in merito ai costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione.

Sulla base di prime analisi interne sui preventivi dei costi di installazione degli strumenti per la rilevazione della pressione emerge che il costo standard individuato al punto 14.14 in 860€ per singolo strumento possa coprire il solo approvvigionamento strumentale e il relativo alloggiamento, al netto dei costi di realizzazione dell'allacciamento e dalla manodopera per installazione e attivazione degli strumenti. Inoltre, è necessario rilevare che la numerosità dei punti da realizzare non è così tanto elevata da poter innescare effetti di scala e quindi un abbattimento considerevole del costo unitario. Nella fissazione di un tetto al numero di strumenti cui riconoscere il costo, è necessario considerare che possono essere frequenti i casi in cui gli apparati possono rilevare mal funzionamenti, si propone quindi l'introduzione di una franchigia del 10% sul numero minimo degli apparati per i quali verrà riconosciuto il costo. Tale percentuale corrisponde alla cautela tecnico-gestionale definita a garanzia dell'efficienza degli impianti adottata in ottemperanza alla norma UNI 11631.

S8. Si concorda su modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione? Se la risposta è no, fornire le motivazioni.

L'obbligo di pubblicazione mensile dei valori di pressione dal 2023, previsto al punto 14.15, sembra confliggere con l'esigenza di elaborare indicatori di sicurezza semplici e comprensibili: si ritiene che la granularità richiesta sia eccessiva e poco significativa per l'utenza, sarebbe invece preferibile, in analogia con il settore elettrico, la pubblicazione solo di macro-dati aggregati che rappresenterebbero informazioni più dirette e fruibili. Inoltre si propone di posticipare l'introduzione del suddetto obbligo, avviando dal 2023 una fase di sperimentazione che potrebbe prevedere invece della pubblicazione sul sito internet dei dati rilevati una semplice trasmissione dei valori di pressione all'Autorità, così da consolidare il sistema di rilevazione prima di renderlo pubblico.

S9. Osservazioni in merito all'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione del gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione nelle reti.

PARTE IV DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO E TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE

S10. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di aggiornamento degli standard di qualità commerciale.

Si ritiene che gli attuali livelli di servizio, per la maggior parte, non siano ulteriormente efficientabili soprattutto alla luce di valutazioni di tipo competitivo: se la regolazione proseguirà nel fissare parametri prestazionali sempre più elevati si restringeranno gli spazi di differenziazione tra gli operatori sui quali si disputeranno le gare per l'affidamento del servizio.

Con riferimento ai livelli specifici e generali delle prestazioni erogate si può rintracciare un margine di efficientamento nella sola prestazione relativa alla preventivazione di lavori semplici e complessi (art. 40 RQDG); risulta invece impossibile comprimere il tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (art. 45 RQDG).

S11. Si ritiene necessario integrare la disciplina degli indennizzi per i casi di mancato rispetto della fascia di puntualità per gli appuntamenti con i clienti finali?

S12. Osservazioni sugli orientamenti in materia di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

In relazione alla verifica della pressione su richiesta del cliente finale si condivide il rimando alle norme tecniche vigenti (UNI 11323) ma sarebbe auspicabile, anche in relazione alla spinta alla innovazione, consentire l'applicazione di modalità tecnologiche differenti purché garantiscano equivalenza di risultato.

****omissis****

S13. Osservazioni in merito all'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi "accelerati".

In un contesto generale che accoglie con favore la possibilità di introdurre innovazione anche nelle modalità di relazione con la clientela, si esprime qualche riserva nei confronti di meccanismi che consentano al distributore di offrire alcuni servizi con tempistiche inferiori rispetto allo standard a fronte del pagamento di un extra da parte del cliente finale. Ciò trova fondamento nel fatto che tale fattispecie è già opportunamente regolata all'interno dei bandi standard per le gare per l'assegnazione degli ATEM gas di cui al DM 226/11.

Invece, per tradurre concretamente concetti di innovazione nell'ambito della relazione tra le imprese distributrici e i clienti finali si suggerisce di dare la possibilità agli operatori di prevedere l'erogazione di servizi al di fuori delle fasce orarie standard (es. orari serali o nella giornata di sabato) entro una percentuale massima di interventi aggiuntivi rispetto alle prestazioni standard, ritenuta sostenibile dall'operatore. In questi casi si potrebbe determinare il sovrapprezzo della prestazione "premium" correlandola in maniera trasparente al maggior costo di manodopera previsto nei contratti collettivi nazionali. Questo tipo di servizio avrebbe il pregio di venire incontro alle mutate esigenze sociali e alla sempre maggiore difficoltà nel concordare servizi su appuntamento negli orari lavorativi.

PARTE V MONITORAGGIO DEI DATI DI SICUREZZA E QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

S14. Si condivide l'ipotesi di semplificare la RQDG abrogando la parte relativa alla sezione IV confermando gli elenchi relative alle attività della sicurezza tabelle M, N, O, P dell'articolo 68, comma 68.6 lettera a), sub (i), (ii), (iii), (iv) della RQDG e gli elenchi relativi alla qualità commerciale tabelle Q, R, R1 dell'articolo 68, comma 68.6 lettera b) della RQDG?

Non si hanno osservazioni.